

COMUNE DI CALTIGNAGA

Provincia di Novara

Deliberazione n. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

1. **Oggetto:** SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO GESTITO DA EROGASMET S.P.A.: APPROVAZIONE DELL'ATTO DI DEFINIZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, D.LGS. N. 164/2000 E S.M.I. E DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. DEL 22.05.2014, NONCHE' ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI N. 310/2014/R/GAS IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. DEL 22.05.2014.

L'anno **duemilasedici** addì **quattordici** del mese di **marzo** ore 19,10 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

	Presenti	Assenti
GARONE Raffaella	X	-
MAGLIANO Manuela	X	-
VALSESIA Franca	X	-
MERCALLI Antonio	X	-
ZECCHINI Andrea Paolo	X	-
CIRCOSTA Michele	-	X
CARASSOTTI Roberto	X	-
PECI Carlo	X	-
MIGLIORINI Giuseppe	X	-
FABRIS Claudio	X	-
BERTINOTTI Diego	X	-
TOTALE	10	1

Assenti giustificati: Circosta Michele

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dr. Francesco Lella, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dr.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione C.C. n. 2 del 14-03-2016

Oggetto: Servizio pubblico di distribuzione gas metano gestito da Erogasmet S.p.A.: approvazione dell'atto di definizione del valore di rimborso al gestore uscente ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/00 e s.m.i. e delle Linee Guida di cui al d.m. del 22.5.2014 nonché adempimenti ai sensi della deliberazione Aeegsi n. 310/2014/R/gas in tema di applicazione delle Linee Guida di cui al d.m. del 22.5.2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

preMESSO che

- Erogasmet S.p.A. gestisce il pubblico servizio di distribuzione del gas nel Comune di CALTIGNAGA in virtù dei seguenti atti: Convenzione di Concessione rep. 229 del 29/12/1967, atto rep. 921 del 04/10/1991, atto rep. 1312 del 30/10/2003 e atto rep. 1346 del 30/11/2005;
- come noto, dapprima con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00 e, successivamente, della Legge n. 239/04, il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali, da un lato, la riduzione *ex lege* dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere e, dall'altro, l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo;
- in seguito, l'art. 46 bis, comma 2, della Legge n. 222/07 ha disposto che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, venissero determinati gli ambiti territoriali minimi (di seguito anche "**ATEM**") per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- l'art. 23 bis, comma 1, D.L. n. 112/2008, come modificato dall'art. 15, D.L. n. 135/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 166/2009, prevede che gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46 bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 D.lgs. n. 281/1997, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali e che in ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale;

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 19 gennaio 2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di ATEM e, con successivo decreto del 18 ottobre 2011, ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;
- con tale ultimo decreto ministeriale il Comune di CALTIGNAGA è stato ricompreso nell'ATEM "Novara 1- Nord";
- è poi stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2012 il decreto ministeriale 12/11/2011 n. 226 recante *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159"* (di seguito, anche solo "Decreto Criteri") come successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 93/2011, è poi stato fatto espresso divieto alle Amministrazioni comunali di bandire gare singole, ivi essendosi, infatti e al contrario, previsto come obbligatorio per i Comuni attendere necessariamente l'avvio delle gare per ambiti territoriali ottimali, mantenendo nelle more il gestore uscente nella gestione del servizio al fine di garantire la continuità del pubblico servizio secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 7, del Decreto Letta;
- a far data dalla scadenza anticipata *ope legis* del rapporto concessorio, intervenuta in data 31/12/2013 in forza di quanto disposto dall'art. 15, comma 7 lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 164/2000, Erogasmet S.p.A. ha garantito, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000, la continuità del pubblico servizio svolgendo la ordinaria gestione nel rispetto della disciplina tecnica di settore;
- peraltro, sempre ai sensi del medesimo art. 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000, Erogasmet S.p.A. è tenuta a garantire la continuità del pubblico servizio svolgendo la ordinaria gestione dello stesso fino al suo affidamento al nuovo gestore che verrà individuato in esito alla gara d'ATEM;
- tenuto conto dei termini di cui all'art. 3 del Decreto Criteri, come successivamente prorogati dalla L. n. 98/2013, dalla L. n. 9/2014 e dalla L. n. 116/2014 e della L. 21 del 25/02/2016, il bando di gara relativo all'ATEM al quale appartiene il Comune di CALTIGNAGA dovrà essere pubblicato entro il mese di marzo 2017;

premesse altresì che

- ai sensi dell'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 16, D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014 e dall'art. 31 del D.L. n. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 116/2014, il valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo deve essere *"calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e*

del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all' articolo 4, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”;

- sempre ai sensi del citato art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, qualora il valore di rimborso al gestore uscente calcolato nel rispetto dei criteri ivi previsti risulti maggiore del 10% della RAB di località, *“l’ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara”;*
- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014 sono state approvate le Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale;
- dette Linee Guida, tra le altre cose, al Capitolo 19 hanno specificato in modo dettagliato le informazioni ed i documenti che il gestore uscente è tenuto a condividere con l’ente locale e che quest’ultimo, al verificarsi della condizione di cui all’art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 164/00, deve trasmettere all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito anche solo Aeegsi) per la verifica ivi prevista, prevedendo altresì che detta verifica debba essere posta in essere *“secondo le modalità individuate dall’Autorità con proprio provvedimento”;*
- dette modalità sono state definite dall’Aeegsi con deliberazione 310/2014/R/gas la quale, agli art. 12 e seguenti, detta l’iter procedurale di verifica al quale l’Aeegsi dovrà attenersi;
- l’art. 17 di detta deliberazione n. 310/2014/R/gas prevede espressamente che laddove il Comune, nell’ambito della documentazione da inviarsi all’Aeegsi ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c) della medesima deliberazione n. 310/2014, attesti che la determinazione del valore di rimborso stabilita congiuntamente con il concessionario è stata effettuata nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alle citate Linee Guida, il valore di rimborso così stabilito viene definitivamente ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari;

considerato che

- l’Ente concedente, in forza della disciplina sopra richiamata, è tenuto ad una serie di adempimenti propedeutici e funzionali all’indizione della procedura di gara d’ambito tra i quali anche la determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente il cui importo deve essere comunicato alla stazione appaltante affinché venga riportato nel bando di gara quale onere a carico del gestore subentrante;

- al fine di provvedere alla determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente vi sono stati una serie di incontri e riunioni tra l'Amministrazione comunale ed Erogasmet S.p.A. nell'ambito dei quali le parti hanno verificato l'obbligo, nel caso di specie, fatto salvo che per la vita fisica delle condotte interrate in protezione catodica contrattualmente prevista nell'atto del 2005, di fare ricorso alle predette Linee Guida ministeriali e hanno condiviso i criteri metodologici ed operativi per l'applicazione in concreto delle Linee Guida medesime;
- in seguito a detti incontri, in data 30/09/2015 Erogasmet S.p.A. ha inoltrato al Comune, con nota prot. n. 1136/15 PG/ec, in attuazione di quanto stabilito dal capitolo 19 delle Linee Guida, la relazione denominata *"IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALTIGNAGA (NO) - STIMA DEL VALORE DEI BENI COSTITUENTI L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - Relazione relativa alla documentazione di verifica di cui alla parte IV, art. 19 delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 - ALLEGATO ALLA CONSISTENZA E VALUTAZIONE AL 31/12/14"* (Allegato 6) contenente per l'appunto la documentazione e le informazioni ivi previste, nonché il valore di rimborso al 31/12/2014, degli impianti di distribuzione del gas esistenti nel territorio comunale alla data del 31/12/2014, elaborato in applicazione dei principi e dei criteri contenuti nelle citate Linee Guida;
- una volta acquisita la predetta documentazione, tra le Parti è stato quindi costituito un apposito "tavolo tecnico" nell'ambito del quale, in conformità all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 164/2000 e s.m.i., al contratto, alla deliberazione Aeegsi n. 532/2012/R/GAS e alle Linee Guida di cui al d.m. 22 maggio 2014, sulla base della consistenza fisica dell'impianto esistente al 31/12/2014, dopo verifica da parte del Comune del rispetto dei criteri e delle metodologie operative precedentemente condivisi, è stato unanimemente concordato che, in applicazione dei principi e dei criteri di cui alle Linee Guida, il valore di indennizzo a stima industriale (valore di rimborso) al 31/12/2014 del servizio distribuzione gas calcolato con riferimento agli impianti ed alle opere esistenti al 31/12/2014 è pari ad € 4.032.354,61 oltre IVA;
- il Tecnico Comunale/il Responsabile del procedimento, sulla base di quanto relazionato dal Consulente tecnico incaricato dall'Amministrazione comunale, ha predisposto lo schema di relazione prevista dall'art. 9.1, lett. b) della delibera Aeegsi n. 310/2014/R/gas, dando evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e delle eventuali osservazioni dallo stesso formulate rispetto alla valutazione presentata dal gestore uscente circa la determinazione del valore di rimborso ad esso spettante;
- il consulente tecnico incaricato Ing. Achille Parmigiani, al quale l'Amministrazione comunale, con determina n° T280 del 03-11-2015, ha conferito l'incarico avente ad oggetto l'assistenza all'Ente concedente per la determinazione del valore di rimborso dell'impianto per la distribuzione del gas metano dovuto al gestore uscente, con nota del 22-12-2015 ha dichiarato che nulla osta a che il

Comune di Caltignaga attesti che, ai fini delle valutazioni di sua competenza in sede di definizione del valore di indennizzo da riconoscere al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas, ha agito nel rispetto e in applicazione di quanto stabilito nel citato art. 17 della deliberazione Aeegsi n. 310/2014/R/gas;

considerato altresì che

- in considerazione dell'intervenuta scadenza anticipata *ope legis* del rapporto concessorio al 31/12/2013 nonché del combinato disposto di cui ai sopracitati art. 14, comma 7 D.Lgs. n. 164/00 e art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 93/2011, Erogasmet S.p.A., da un lato, è obbligata a garantire la continuità nell'erogazione del pubblico servizio e, dall'altro lato, non può ottenere l'immediato soddisfacimento del proprio credito maturato per effetto della scadenza anticipata *ope legis* del rapporto concessorio;
- l'evenienza appena descritta rende opportuno, al fine di evitare futuri equivoci e/o contenziosi, stabilire sin d'ora quali saranno le condizioni economiche alle quali verranno tutelati, nel predetto rapporto giuridico originato dall'articolo 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000 venuto ad instaurarsi dal giorno successivo alla data di scadenza anticipata *ope legis* del rapporto concessorio, da un lato l'interesse del Comune a vedere garantita la prosecuzione della gestione del servizio e, dall'altro lato, l'interesse di Erogasmet S.p.A., impossibilitata ad una immediata riscossione del proprio credito definitivamente maturato con la cessazione anticipata *ope legis*, al 31/12/2013, del rapporto concessorio ad avere certezza di quanto ad essa spettante;
- in tale contesto sussistono pertanto le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di interesse pubblico e di opportunità sociale che giustificano e rendono indispensabile la stipulazione con Erogasmet S.p.A. dell'atto di definizione del valore di rimborso allegato alla presente deliberazione, atto attuativo di accordi precedentemente sottoscritti tra le parti ed avente anche finalità di transazione preventiva e, in quanto occorra, di natura di atto negoziale posto in essere da parte del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, Legge 241/90, nell'esercizio di un potere non autoritativo ma paritetico, nell'ambito del quale le parti:
 - a) tenuto conto della documentazione prodotta dalla società in qualità di gestore uscente del servizio, delle verifiche condotte in contraddittorio tra le parti e delle valutazioni effettuate dall'Amministrazione, definiscono concordemente il valore di rimborso spettante al gestore uscente al 31/12/2014 in relazione allo stato di consistenza degli impianti rilevato alla medesima data del 31/12/2014;
 - b) concordano che detto valore dovrà essere aggiornato, nel rispetto dei medesimi criteri, al 31 dicembre dell'anno precedente all'indizione della procedura di gara, sia per tener conto dei nuovi

investimenti ed alienazioni, sia per tenere conto dell'aggiornamento dei prezzi e dei degni sino a detto momento;

- c) concordano, anche allo scopo di garantire adeguati livelli occupazionali, di prevedere che, al termine del rapporto in essere, il Comune, previa individuazione da parte della Concessionaria del numero e del nominativo dei dipendenti addetti all'impianto comunale, provveda ad inserire e/o a far inserire nell'emanando bando di gara d'ambito l'onere a carico del gestore subentrante di assumere il predetto personale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2011 recante: *"Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del c. 6, dell'art. 28 del d.lvo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas"*;

tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti i seguenti interventi:

- il Consigliere Migliorini chiede alcune precisazioni, in particolare rispetto alle compensazioni stabilite in via convenzionale con il gestore uscente; suggerisce la priorità della sistemazione di Via Varese rispetto alla c.d. "Via della Pace";
- il Consigliere Bertinotti chiede alcuni chiarimenti sulle rispettive competenze del Comune di Caltignaga e del capofila Comune di Oleggio;
- il Sindaco fornisce le spiegazioni richieste;

Visto il parere tecnico dell'Ufficio Tecnico comunale responsabile del servizio;

Dato Atto che la presente proposta di deliberazione non richiede alcun impegno di spesa;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario circa la regolarità contabile del presente atto;

Visto l'art. 32 della L. 142/90 così come recepito nel T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 10

Consiglieri FAVOREVOLI: 10

Consiglieri CONTRARI: nessuno

Consiglieri ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

1. le premesse e le considerazioni che precedono sono parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto deliberativo;

2. di approvare il verbale del tavolo tecnico citato nelle premesse al quale hanno preso parte Erogasmet S.p.A., in qualità di gestore uscente, e l'Amministrazione comunale, in qualità di Ente concedente (Allegato 1);
3. di prendere atto della nota del 22-12-2015 trasmessa all'Amministrazione comunale dal proprio consulente tecnico nell'ambito della quale si dà conto del fatto che nulla osta a che il Comune di Caltignaga attesti che, ai fini delle valutazioni di sua competenza in sede di definizione del valore di indennizzo da riconoscere al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas, ha agito nel rispetto e in applicazione di quanto stabilito nel citato art. 17 della deliberazione Aeegsi n. 310/2014/R/gas (Allegato 2);
4. in forza della presa d'atto di cui al punto 3, di approvare lo schema di attestazione di cui al sopracitato art. 17 della deliberazione Aeegsi n. 310/2014/R/gas e di autorizzare il Responsabile del Servizio alla sottoscrizione di detta attestazione (Allegato 3) nonché alla sua successiva trasmissione all'Aeegsi ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della medesima deliberazione n. 310/2014/R/gas unitamente all'ulteriore documentazione ivi prevista e di approvare lo schema di relazione predisposta ai sensi dell'art. art. 9, comma 1, lett. b) della sopracitata deliberazione n. 310/2014/R/gas (Allegato 4) e di autorizzare il Responsabile del Servizio alla sua successiva sottoscrizione e trasmissione all'Aeegsi ai sensi del medesimo art. 9, comma 1 della deliberazione n. 310/2014/R/gas unitamente all'ulteriore documentazione ivi prevista;
5. in forza dei punti che precedono, di approvare lo schema di atto di definizione del valore di rimborso al gestore uscente ai sensi dell'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00 e delle Linee Guida di cui al d.m. del 22.5.2014 allegato alla presente deliberazione (Allegato 5) nonché i documenti ad esso allegati che ne formano parte integrante e sostanziale ed in particolare la relazione trasmessa da Erogasmet S.p.A. ai sensi del capitolo 19 delle Linee Guida in data 30/09/2015 denominata nella presente come "Allegato 6", il verbale del tavolo tecnico già approvato al punto 2 della presente deliberazione denominato "Allegato 1", l'attestazione di cui all'art. 17 della deliberazione Aeegsi n. 310/2014/R/gas già approvata al punto 4 della presente deliberazione denominata "Allegato 3" e la relazione predisposta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) della sopracitata deliberazione n. 310/2014/R/gas già approvata al punto 4 della presente deliberazione denominata "Allegato 4";
6. di autorizzare il Responsabile del Servizio a stipulare con Erogasmet S.p.A. l'atto di definizione del valore di rimborso al gestore uscente ai sensi dell'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00 e delle Linee Guida di cui al d.m. del 22/5/2014 allegato alla presente deliberazione;
7. di approvare l'importo dovuto a Erogasmet S.p.A. quale gestore uscente del servizio a titolo di valore di rimborso al 31/12/2014 sulla base della consistenza fisica dell'impianto esistente alla medesima data del 31/12/2014 ammontante ad € 4.032.354,61 oltre IVA, dando altresì atto del fatto che detto valore

dovrà essere aggiornato, nel rispetto dei medesimi criteri, al 31 dicembre dell'anno precedente all'indizione della procedura di gara, sia per tener conto dei nuovi investimenti ed alienazioni, sia per tenere conto dell'aggiornamento dei prezzi e dei degni sino a detto momento;

8. di trasmettere la presente deliberazione a Erogasmet S.p.A..

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: 10

Consiglieri favorevoli: 10

Consiglieri astenuti: NESSUNO

Consiglieri contrari: NESSUNO

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dr.ssa Raffaella Garone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

lì 21/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

☐ Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

lì 21/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella
